

REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1990

che stabilisce le condizioni relative all'assunzione in carico delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafi 3 e 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono previste misure speciali per incoraggiare la distribuzione gratuita di mele e di agrumi ritirati dal mercato ed in particolare l'imputazione alla Comunità delle spese di cernita e di imballaggio di tali prodotti; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali misure;

considerando che lo smercio di tali prodotti può risultare agevolato dal riconoscimento preventivo delle associazioni di beneficenza e degli enti che provvedono alla distribuzione gratuita delle mele e degli agrumi ritirati dal mercato, nonché da una certa pubblicità dell'elenco degli enti riconosciuti e di quello delle organizzazioni di produttori che intendono ritirare tali prodotti dal mercato;

considerando che è necessario stabilire i requisiti minimi degli accordi da stipulare a norma dell'articolo 21, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché il massimale delle spese di cernita e di imballaggio a carico della Comunità;

considerando che, per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, appare necessaria l'adozione di misure di controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli enti o le associazioni di beneficenza di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 che intendono utilizzare mele o agrumi ritirati dal mercato per la loro distribuzione gratuita in una delle forme previste all'articolo 21, paragrafo 1 dello stesso regolamento, sono riconosciuti, a loro

richiesta, dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio hanno sede. Il riconoscimento viene concesso su presentazione, da parte dell'ente richiedente, dell'impegno di:

- agire nel rispetto del disposto dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72,
- tenere una contabilità specifica per dette operazioni,
- sottoporsi ai controlli effettuati dallo Stato membro interessato.

2. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano:

- alle organizzazioni di produttori che intendono ritirare mele e agrumi dal mercato, in forza delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72, l'elenco delle associazioni od enti di beneficenza riconosciuti a norma del paragrafo 1,
- alle associazioni od enti di beneficenza riconosciuti, l'elenco delle organizzazioni di produttori di cui al primo trattino.

3. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano gli elenchi di cui al paragrafo 2 alla Commissione, che li pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 2

1. Immediatamente dopo la loro stipulazione, gli accordi di cui all'articolo 21, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono notificati alle competenti autorità nazionali. Essi possono essere stipulati esclusivamente con enti o associazioni di beneficenza riconosciuti a norma dell'articolo 1.

2. Gli Stati membri possono stabilire, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, un termine per la stipulazione degli accordi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi complessivi coperti dagli accordi stipulati e, se del caso, il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 3

Gli accordi sono stipulati per una sola campagna di commercializzazione e vi figurano il quantitativo probabile per prodotto, il ritmo previsto di consegna e il luogo in cui i prodotti vengono messi a disposizione convenuti, nonché l'obbligo, per l'organizzazione di produttori, di mettere a disposizione prodotti già calibrati ed imballati in imballaggi del tipo « a perdere », di peso non superiore a 25 kg e recanti la dicitura chiaramente visibile e indelebile « non destinato alla vendita », nonché una stima del numero di beneficiari per unità amministrativa.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.